

Accesso generalizzato

Art.5, c.2, d.lgs. n. 33/2013

Che cos'è

L'accesso generalizzato è il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, che siano **ulteriori** rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

Come esercitare il diritto

L'istanza di accesso generalizzato non deve essere motivata ed è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall'amministrazione per la relativa riproduzione su supporti materiali.

L'istanza di accesso civico deve indicare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti richiesti e deve essere presentata alternativamente ad uno dei seguenti **soggetti**:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all'ufficio Protocollo;

Il procedimento

L'amministrazione che riceve la richiesta di accesso generalizzato, ha l'obbligo di verificare se esistano soggetti **controinteressati**, ovvero portatori di uno dei seguenti interessi privati:

- a) protezione dei dati personali;
- b) libertà e segretezza della corrispondenza;
- c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica (compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali).

Se esistono soggetti controinteressati, l'amministrazione è tenuta ad informarli ed essi possono presentare una motivata opposizione entro dieci giorni.

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

In caso di **accoglimento della richiesta di accesso**, l'amministrazione trasmette tempestivamente al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti; se c'è stata opposizione da parte di un soggetto controinteressato, l'amministrazione trasmette i dati al richiedente solo dopo quindici giorni dalla comunicazione al controinteressato dell'accoglimento dell'accesso, salvi i casi di comprovata indifferibilità. In tal caso il controinteressato può presentare richiesta di riesame oppure ricorrere al difensore civico.

Tutela dell'accesso generalizzato

Contro le decisioni dell'amministrazione il richiedente può presentare ricorso:

- 1) al Tribunale amministrativo regionale;
- 2) al difensore civico.